

REGIONE SICILIANA



CONVENZIONE TRA

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Attività Produttive - **Dipartimento delle Attività Produttive**, in seguito denominato "**Assessorato**", con sede in Palermo, via Degli Emiri n. 45, rappresentato dal Dirigente Generale pro-tempore **Arch. Alessandro Ferrara**.

e

CONFARTIGIANATO IMPRESE AGRIGENTO, con sede legale ad **AGRIGENTO**, Via 25 Aprile n. 174, rappresentata dal sig. Giambrone Francesco, nato a Cammarata (AG) il 18/10/1954, residente a Cammarata (AG) - C.da Giardinello s.n.c.

-CODIFICA: AG.15

-P.E.C. : info@pec.confartigianato.it

PREMESSO

- che la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di "avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto"
- che il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, reca il regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'esercizio dell'attività degli agenti d'affari in mediazione;
- che il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, reca disposizioni attuative della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione";
- che l'art. 73 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" ha soppresso, tra l'altro, il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

- che con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 sono state emanate disposizioni concernenti le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";
- che con D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 l'Assessorato ha emanato, fra l'altro, direttive regionali in materia di corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione;
- che, in particolare, in base al disposto dell'art. 31 del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 i soggetti organizzatori dovranno stipulare specifiche convenzioni;

PRESO ATTO

della richiesta di convenzione formulata con P.E.C., inoltrata in ultimo in data 08/02/2017, assunta al protocollo n. 7294 del 08/02/2017, da parte della **CONFARTIGIANATO IMPRESE AGRIGENTO**, con sede legale ad **AGRIGENTO**, Via 25 Aprile n. 174, tendente alla stipula della presente convenzione prevista dall'art. 31 del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014, propedeutica allo svolgimento dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Assessorato consente alla **CONFARTIGIANATO IMPRESE AGRIGENTO**, con sede legale ad **AGRIGENTO**, Via 25 Aprile n. 174, l'organizzazione di

**corsi preparatori per l'esercizio dell'attività
di agenti di affari in mediazione,**

presso la sede operativa sita in **AGRIGENTO - Via 25 Aprile n. 174.**

Art. 2

I soggetti organizzatori si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate con le direttive regionali di cui al D.A. n. 581/Gab. Del 16 dicembre 2014, che qui si intendono integralmente riportate.

Art. 3

Per il mancato rispetto, da parte dell'istante delle norme relative al programma didattico e delle disposizioni circa le modalità di svolgimento dei corsi, si applicano le disposizioni in materia di revoca o sospensione previste nelle vigenti direttive assessoriali.

Art. 4

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2019, fermo restando la possibilità dell'eventuale revoca della stessa in applicazione del precedente articolo 3.


Art. 5

L'Amministrazione Regionale si riserva, in funzione dell'introduzione di processi di informatizzazione dell'iter procedurale riconducibile alla materia di che trattasi, di apportare modifiche unilaterali correlate al citato processo.

Art. 6

Qualunque variazione, in ordine a dati o nominativi indicati in convenzione riferibili all'Ente Formativo comporta la decadenza della stessa dal momento che l'Amministrazione Regionale ne viene a conoscenza e, dopo la verifica dei presupposti di legge, l'eventuale stipula di nuova convenzione.

PALERMO 21 MAR. 2017


IL LEGALE RAPPRESENTANTE dell'ENTE

L'Istruttore Direttivo
(M. Loredana Dones)

II DIRIGENTE del SERVIZIO
(Roberto RIZZO)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Alessandro FERRARA)

